

(N. 1858-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1957

Adesione alla Convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della Convenzione stessa.

ONOREVOLI SENATORI. — La tarda adesione dell'Italia alla Convenzione per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 dai Paesi aderenti all'Accordo Generale per le tariffe doganali ed il commercio (G.A.T.T.) trova la sua ragione in una motivata decisione interministeriale di subordinare tale atto alla preventiva ratifica di altri Stati il cui commercio estero riveste notevole importanza per l'Italia.

Così, non avendo firmato la Convenzione entro il 30 giugno 1953, termine stabilito per le Parti contraenti del G.A.T.T., l'Italia, in forza dell'articolo 10 della stessa Convenzione, si è valsa della procedura prevista dal 1° paragrafo dell'articolo 9 che autorizza l'ulteriore adesione di ogni Stato membro o no delle Nazioni Unite a cui sia stata notificata una copia della Convenzione dal Segretario Generale dell'O.N.U.

Ciò premesso, vale la pena di sottolineare l'importanza dell'Accordo internazionale in esame il quale, oltre a facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, con la concessione di sgravi fiscali, di franchigie e di altre provvidenze, non può non contribuire a dare incremento all'espansione del commercio mondiale.

La Convenzione, dopo aver definito, nell'articolo 1, il significato preciso e l'ambito giuridico del termine « diritti di importazione », con l'articolo 2 statuisce l'esonero dai diritti di importazione per i campioni di valore trascurabile e che abbiano una esclusiva funzione pubblicitaria in vista delle relative commissioni. Le Autorità doganali del territorio di importazione sono investite del mandato di stabilire se i campioni abbiano o no un valore trascurabile. Alle stesse autorità è demandato il potere di lacerare, perforare o imporre un marchio su ogni campione, senza snaturarlo nella sua qualità, allo scopo di impedirne l'uso come articolo commerciale.

L'articolo 3 prevede la franchigia temporanea su campioni passibili di diritti di importazione, designandosi, con ciò, un tipo di merci di valore già prodotte o esemplari di articoli in progetto di fabbricazione, purchè appartengano a persona (fisica o morale, a norma del-

l'articolo 1) stabilita all'estero o che siano importati a solo scopo pubblicitario o per pubblica esposizione, in vista di ordinazioni. È ovvio che tali campioni, destinati ad essere riesportati in tempo utile, non debbono essere venduti nè messi in uso se non pubblicitario. La temporanea franchigia sarà concessa su relativo deposito di una somma per l'ammontare dei diritti di importazione, maggiorata in misura non superiore al 10 per cento o di altra cauzione. Il lasso di tempo stabilito per per la riesportazione dei modelli che godranno di franchigia temporanea non dovrà essere inferiore a sei mesi.

L'articolo 4 autorizza le Parti contraenti ad esonerare dai diritti di importazione i materiali pubblicitari come cataloghi, listini di prezzo o annunci commerciali che si riferiscano a merci messe in vendita, a prestazione di servizi in materia di trasporti o di assicurazione commerciale. Godranno inoltre di franchigia temporanea, a norma dell'articolo 5, i films positivi di carattere pubblicitario, a base di riproduzione essenzialmente fotografica e che sono riconosciuti indispensabili per mostrare la natura ed il funzionamento dei prodotti; il che non si potrebbe ottenere con i semplici campioni o con i grafici dei cataloghi. Tali films, però, devono essere presentati ad eventuali clienti ma non proiettati in pubbliche sale.

Di notevole importanza l'articolo 6, che ammette la deroga ai divieti ed alle restrizioni di importazione per materie sottoposte a contingentamento, quando si tratti di merci che beneficieranno dell'esonero dei diritti di importazione, in virtù di quanto disposto negli articoli 2 o 4, o che saranno ammessi a franchigia temporanea, in virtù di quanto disposto negli articoli 3 o 5. Naturalmente, tale deroga di divieto di restrizione di importazione non oltrepasserà il periodo di tempo autorizzato per la concessione della franchigia temporanea.

Finalmente, allo scopo di facilitare l'applicazione di quanto disposto dalla presente Convenzione, le Parti contraenti, a norma dell'articolo 7, si impegnano a ridurre al minimo le formalità procedurali.

Le eventuali controversie fra le Parti, in materia di interpretazione e di applicazione

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Convenzione, saranno regolate, finchè è possibile, con negoziati diretti fra le Parti disidenti o, altrimenti, su arbitrato di persona o di organismo accettato di comune accordo o, infine, venendo meno l'intesa, si ricorrerà, per la scelta dell'arbitro, al Presidente della Corte internazionale di giustizia, come statuisce l'articolo 8.

Poichè l'articolo 11 dispone che la Convenzione entri in vigore 30 giorni dopo che 15 Paesi avranno depositato i relativi strumenti di ratifica e di adesione, essendosi verificato ciò il 20 ottobre 1955, con il 20 novembre dello stesso anno si è maturato tale evento.

I Paesi che hanno ratificato sono i seguenti: 1) Repubblica federale di Germania; 2) Danimarca; 3) Svezia; 4) Finlandia; 5) Grecia; 6) India; 7) Egitto; 8) Norvegia; 9) Pakistan; 10) Spagna; 11) Giappone; 12) Gran Bretagna; 13) Paesi Bassi; 14) Indonesia; 15) Svizzera.

Il Governo italiano, in forza dell'articolo 14 che autorizza ogni Stato, all'atto della firma e

del deposito dello strumento di ratifica e di adesione, di dichiararsi non vincolato ad alcune disposizioni della presente Convenzione, che esso stesso specificherà, ha dato la sua adesione, con la riserva espressa dai competenti Ministeri delle finanze, del commercio con l'estero, dell'industria e del commercio, di escludere dalle suddette facilitazioni di importazione le seguenti merci: caffè, the e loro estratti; cacao e suoi preparati; bromo, iodio e prodotti composti con bromo e iodio; spezie; profumerie.

Onorevoli Senatori, la presente Convenzione la quale, oltre a perseguire lo scopo specifico di facilitare e dilatare il commercio internazionale, porta un non indifferente contributo ad avvicinare ed unire sempre più i popoli fra loro, attraverso la metodica e graduale abolizione di artificiose ed anacronistiche barriere, trova consenziente la vostra terza Commissione nel proporvi l'approvazione del disegno di legge.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa.